

Collegio di Garanzia

SS. UU. Decisione n. 36/2018

Premio alla Carriera: interpretazione della parola "Nazionale"

Il Collegio di Garanzia ha affermato la volontà del legislatore sportivo di premiare le società giovanili appartenenti alla FIGC. In particolare ha affermato: "Né si può ritenere che l'interpretazione qui sostenuta rischi di costringere il sistema di premialità in un ambito puramente nazionale, operando ingiuste discriminazioni in danno di calciatori provenienti da altri Paesi e delle squadre italiane dove gli stessi si vanno formando. Infatti, come correttamente rilevato dalla FIGC, occorre tenere presente che il nostro ordinamento sportivo ha un sistema di premialità che si articola su più livelli; e nulla impedisce che, su uno solo di questi, il sistema voglia particolarmente premiare l'attività formativa e la crescita sportiva che si svolge in ambito nazionale. In questo senso, il premio alla carriera (da non confondere con quelli di preparazione e di addestramento e formazione) è, quindi, un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all'interno dell'ordinamento calcistico italiano: l'esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A.

La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d'Appello, la quale ha rilevato che "la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione" e di "elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovare tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana".

Corte Federale D'Appello

CU 129 CFA del 06 Giugno 2018

Estinzione del procedimento che travolge anche il patteggiamento in precedenza accordato.

La CFA si è espressa in questo senso sulla richiesta di dichiarare estinto un procedimento sportivo: "La Corte Federale deve altresì rilevare che il procedimento disciplinare, essendo iniziato in data 10.08 con il deferimento da parte della Procura federale, si è in effetti concluso, a pena di estinzione ex art. 34 bis comma 4, oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare prescritto dal comma 1 dello stesso art. 34 bis., non trovando nel contempo applicazione alcuna delle ipotesi di sospensione del procedimento medesimo cui rinvia il comma 5 del citato art. 34 bis.

Conseguentemente devono intendersi annullate le sanzioni inflitte ai dirigenti e alla società a suo tempo incolpati con l'atto di deferimento, ivi compresa la sanzione contenuta nell'accordo del Sig.

Leone con la Procura Federale, la cui efficacia è stata dichiarata con la decisione del Tribunale Territoriale qui impugnata."

CU 128 CFA del 04 Giugno 2018

Diniego di iscrizione al Registro Procuratori

La Corte Federale d'appello ha avuto modo di chiarire che il nuovo regolamento procuratori non ammette situazioni di incompatibilità. In particolare ha affermato: "la "ratio" della nuova disposizione introdotta nel 2015 sia stata quella di estendere le situazioni d'incompatibilità a tutti i soggetti che abbiano un ruolo all'interno della FIGC o che mantengano

comunque “rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa collegate”, indipendentemente dal peso e dall'importanza di questi “rapporti”

Tribunale Federale Nazionale Vertenze Economiche

CU 28TFN Sez. Vertenze Economiche del 28 Maggio 2018

1) Premio di preparazione: la società di calcio a 5 non può richiedere il premio di preparazione da società di calcio a 11.

Il Tribunale Federale Nazionale sez. Vertenze Economiche ha avuto modo di sostenere quanto segue: “Si i osserva, infatti, che la ASD Young Rieti è una associazione sportiva affiliata alla FIGC/LND che svolge attività di puro settore giovanile di calcio a 11, mentre la SSD Real Rieti Srl è una Società affiliata alla FIGC Divisione Calcio a 5 e svolge attività di puro calcio a 5.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la ASD Young Rieti (calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della SSD Real Rieti Srl (calcio a 5).”

2) Premio di preparazione: il primo reclamo inammissibile non interrompe la prescrizione del diritto al premio.

Il TFN Sez. Vertenze Economiche ha avuto modo di sottolineare che l'invio del reclamo da dichiarare inammissibile non interrompe la prescrizione del diritto al premio. Poiché quell'atto non è idoneo a portare a conoscenza le parti del giudizio del reclamo.

Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti

CU 20 TFN del 6 Giugno 2018

Scioglimento del vincolo per mancata effettuazione del controllo antidoping

Il TFN sez. Vertenze Economiche ha statuito l'incompetenza in riferimento al reclamo di una società che richiedeva “l'immediata risoluzione di qualsivoglia giuridica efficacia del rapporto di addestramento tecnico di un calciatore. Poiché quest'ultimo non effettuava il controllo antidoping.